


COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

**“PALASESTO - PALAZZO DEL GHIACCIO”
DI SESTO SAN GIOVANNI CONCESSIONE
PER LA GESTIONE E PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE, RINNOVAMENTO E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO**



RELAZIONE RISCHI BELLICI



PROGETTISTI
Arch. Francesco Suss &
GMS Studio Associato
Via Giuditta Pasta, 92
20161 - Milano
tel. 02 45477642

Costituenda ATI:
HCDR Ssdrl
Proedil Srl



MANDATARIA
Hockey Club Diavoli Rossoneri
Piazza 1° Maggio
c/o Palasesto
20099 - Sesto S. Giovanni
tel 02 26229988



MANDANTE
P.r.o. Edil Srl
Via M. Viganò De Vizzi 60
20092 - Cinisello Balsamo MI
tel 02 6604 3066



Indice

1.1	Introduzione	2
1.2	Premessa	4
1.3	La valutazione del rischio.....	4
1.3.1	LE ANALISI DI TIPO QUANTITATIVE	5
1.3.2	LE ANALISI DI TIPO QUALITATIVE.....	5





1.1 Introduzione

In data 18 ottobre 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 177/2012, contenente le modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), per la bonifica degli ordigni bellici durante le operazioni di scavo.

La Legge nello specifico definisce l'obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi che, con marcata frequenza, interessano cantieri temporanei o mobili dove sono previste attività di scavo. La Legge apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., introducendo l'obbligo di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi; nello specifico le modifiche riguardano i seguenti articoli:

- al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”*;
- all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”*;
- al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: *“di cui all'allegato XI”* sono inserite le seguenti: *“con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile*





rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo”;

- *all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali”;*
- *all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: “1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosi rinvenuto durante le attività di scavo”;*
- *all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosi rinvenuto durante le attività di scavo”.*

Di fatto, con le modifiche introdotte all'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si sancisce la necessità di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri; detta valutazione spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nel corso della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al progetto esecutivo.

Pertanto la presente relazione, che accompagna il Project financing, ha lo scopo unicamente di fornire delle “Linee Guida” da seguire nelle successive fasi di progettazione.





1.2 Premessa

La presenza di ordigni bellici inesplosi è un problema ancora attuale in Italia, anche se sono trascorsi oltre 70 anni dall'ultimo conflitto.

L'elemento fondamentale per una verifica della possibilità di trovare, negli interventi che interessano il suolo, un ordigno inesplosi è l'indagine storica documentale che consente di ricostruire le vicende belliche della zona d'intervento, oltre che quella urbanistico/edilizia che permette di prendere visione dell'evoluzione dell'area.

In particolare per quanto riguarda la specifica area e gli interventi che si andranno a realizzare non si riscontrano oggettivamente particolari situazioni di rischio.

Questo in particolare perché le aree interessate dall'intervento di ampliamento sono marginali e a ridosso dell'attuale struttura, quindi aree che comunque sono già state interessate dal precedente cantiere per la costruzione dell'attuale Palaghiaccio.

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne più in generale si tratta della creazione di nuovi posti auto e delle relative strade di accesso. Pertanto non si tratta di scavare in profondità ma solo di procedere alla rimozione del terreno di coltivo per strati variabili mediamente da 30 a 70 cm.

Sesto San Giovanni è stata interessata il 30 aprile del 1944 da un grosso bombardamento da parte delle forze alleate che interessò però l'area della Breda. Sono stati ritrovati recentemente ordigni della seconda guerra mondiale anche nell'area delle ex acciaierie Falck, però nella zona verso Monza.

Dai dati in possesso, dall'intorno densamente costruito e dalla attuale costruzione insistente sull'area d'interesse, si ritiene ragionevole escludere la presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo interessato dagli interventi previsti nel presente project financing.

1.3 La valutazione del rischio

In osservanza di quanto previsto a livello normativo, come ricordato nell'introduzione, la valutazione dello specifico rischio derivante dal ritrovamento di ordigni bellici in fase di scavo è demandata al CSP nella fase di redazione del PSC del progetto esecutivo.

Il rischio viene valutato positivamente dal CSP sulla base delle evidenze locali:

- Precedenti ritrovamenti nell'area;
- Significativi eventi bellici occorsi (fonti bibliografiche);
- Fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei Comitati Provinciali Protezione Antiaerea e archivi delle Prefetture;
- Aerofototeca Nazionale;
- Memoria storica locale.





In mancanza delle suddette evidenze, il CSP interpella le uniche Autorità competenti in materia, cui richiederà, fornendo opportuna documentazione, parere in merito all'eventuale necessità di eseguire l'attività di Bonifica Ordigni Bellici (BOB) preventivamente a qualsiasi lavorazione da svolgersi nelle aree di cantiere.

Nello specifico l'Ufficio competente per territorio e quello del 5° Reparto Infrastrutture di Padova – Ufficio B.C.M..

Le analisi che possono essere svolte in fase di redazione della valutazione del rischio possono essere di tipo quantitativo o di tipo qualitative.

1.3.1 LE ANALISI DI TIPO QUANTITATIVE

Tali analisi possono basarsi sulle seguenti metodologie:

- disponibilità di dati statistici e/o numerici utilizzabili per elaborazioni successive;
- disponibilità di informazioni atte a consentire l'elaborazione di matrici di rischio sulla base di modelli teorici condivisi.

1.3.2 LE ANALISI DI TIPO QUALITATIVE

In assenza di studi sistematici su di una data area o di una specifica carta del rischio, il metodo di valutazione qualitativa basato sulla nota formula “PROBABILITA' x MAGNITUDO” – pur nella diversa articolazione di indici e parametri – viene riconosciuto come adeguato dalla letteratura scientifica internazionale per quanto concerne il rischio associato al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

La valutazione degli indici da assegnare alla probabilità di rinvenimento e all'entità del danno potenziale – e conseguentemente la valutazione del rischio – sarà evidentemente tanto più accurata quanto maggiori saranno le informazioni reperite attraverso le indagini storiche in merito agli avvenimenti bellici svoltisi sul sito e al tipo di ordigni esplosivi presumibilmente utilizzati.

